



Decreto Dirigenziale n. 8 del 28/01/2013

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI ISCHIA - INTERDIZIONE TOTALE, CON DECORRENZA DAL 25/1/2013, DEL PONTILE ITALIA '90 N. 1 DENOMINATO REDENTORE PER CONSTATATO AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO STRUTTURALE - CONFERMA PROVVEDIMENTO IN DATA 25/1/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecniconautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- con Decreto Dirigenziale n. 70 del 6/7/2012, a seguito di sopralluogo tecnico, è stato interdetto l'utilizzo di parte del Pontile Italia '90 n. 1 del porto di Ischia, denominato Redentore, per lo stato di degrado della struttura portante;

CONSIDERATO che

- A seguito di segnalazione urgente della Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, in data 23/1/2013 è stato effettuato nuovo sopralluogo tecnico congiunto al fine di accertare le attuali condizioni del Pontile in argomento;
- In esito al sopralluogo, i tecnici incaricati hanno redatto relazione tecnica corredata da documentazione fotografica prot. n. 40 del 24/1/2013;

PRESO ATTO che

- dalla relazione tecnica è emerso con tutta evidenza un consistente aggravamento delle condizioni del Pontile, in particolare nella struttura portante dell'impalcato su cui poggia il grigliato in acciaio costituente il piano di calpestio;
- il maggior dissesto è stato riscontrato nelle aree utilizzate dall'utenza, compresa la zona delle biglietterie;
- la accertata situazione di degrado, atteso anche l'elevato flusso di utenza sul Pontile soprattutto nelle ore mattutine come riferito ai tecnici dalla stessa Autorità Marittima, non garantisce l'utilizzo della struttura in piena sicurezza;

PRESO ATTO inoltre che

- come si evince da detta relazione, lo stato della struttura può garantire la sola sosta inoperosa dei mezzi marittimi, atteso l'esiguo numero di persone componenti l'equipaggio e fatte salve verifiche periodiche sull'avanzamento dello stato di degrado;

RAVVISATA

- pertanto la necessità e l'urgenza di interdire completamente la struttura di cui trattasi, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO che

- in data 25/1/2013 è stata disposta l'interdizione totale della citata struttura con provvedimento del Dirigente del Settore trasmesso alle Amministrazioni interessate con atto prot. n. 62678 del 25/1/2013
- a seguito di interruzione di rete verificatasi in detta data, il provvedimento de quo - seppur valido ed efficace sotto il profilo giuridico-amministrativo - non ha completato l'iter documentale di cui alla procedura *E-grammata* (firma digitale)

RITENUTO

- che a tanto possa provvedersi riproponendo il provvedimento di interdizione di cui trattasi, fermo restando il contenuto dell'atto già emanato in data 25/1/2013 che con il presente atto si conferma

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Dirigente del Servizio 01, agli atti del Settore

DECRETA

Art. 1

Al fine della salvaguardia della incolumità pubblica e privata è interdetto, per constatato aggravamento delle condizioni di dissesto strutturale, l'utilizzo del Pontile Italia '90 n. 1 del Porto di Ischia denominato "Redentore".

L'interdizione decorre dal giorno 25/1/2013 ed avrà efficacia sino a nuova e diversa disposizione.

Art. 2

E' autorizzata la sola sosta inoperosa notturna dei mezzi di collegamento marittimo, le cui modalità saranno concordate con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento

Art. 4

Il presente decreto sostituisce ogni precedente provvedimento avente oggetto disposizioni sul Pontile Italia '90 n. 1 denominato Redentore.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
- al Comune di Ischia;
- all' Assessore ai Trasporti;
- all'AGC 14 Settore 01
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione.

.

- arch. Massimo Pinto -